


STATUTO



Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata: "Associazione per l'Agricoltura Biologica Lombardia" (di seguito AIAB-Lombardia), promuove la solidarietà all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le identità che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione di un associazionismo regionale.

- a) La sede regionale è in Via Giovanni Pier Luigi da Palestrina 9 Milano;
- b) Con delibera del Consiglio Direttivo, la sede può essere trasferita nell'ambito del territorio regionale.

Art. 2- DURATA

La durata dell'Associazione è fissata al 31.12.2050, salvo proroga deliberata dall'assemblea straordinaria.

Art. 3 -PRINCIPI

L'Associazione è indipendente, non persegue finalità di lucro e realizza il proprio decentramento autonomo ispirandosi ai seguenti principi:

- sussidiarietà tra i soci e tra strutture ai diversi livelli (locale, regionale, federale) in virtù della quale ogni decisione viene assunta all' livello più basso possibile, compatibilmente con la decisione;
- solidarietà tra i soci e tra le strutture (in ambito AIAB), che pur possedendo energie e risorse in misura diversa, operano per un processo di crescita equilibrato di tutte le realtà che ad essa fanno riferimento, anche redistribuendo in parte alle aree e alle strutture più deboli risorse ed energie che vengono raccolte su base regionale;
- cultura della differenza per cui la diversità di tradizione, di storia e di identità territoriale dei soci e delle strutture è considerata elemento di ricchezza dell'Associazione che non preclude tra i diversi soci la possibilità di operare con norme e comportamenti comuni;
- partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione ed alla realizzazione dei programmi definiti a livello regionale sulla base delle proprie responsabilità e capacità contributive, professionali ed operative, con espressa esclusione di qualsivoglia temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte degli stessi.

Art. 4- SCOPI

L'Associazione intende adottare ogni iniziativa diretta alla tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e della persona ed in particolare si prefigge i seguenti scopi:

- a) promuovere, tutelare e diffondere l'agricoltura biologica come modello di sviluppo per la sostenibilità, la sicurezza e la sovranità alimentare che si basa sulle norme di cui al successivo punto c). Più in generale l'affermazione di una sostenibilità ecologica, economica, socio-culturale in campo agricolo, agro-industriale, forestale, ambientale e della cura e tutela del verde e del paesaggio;
- b) promuovere, tutelare, diffondere e realizzare direttamente forme di tutela della natura ed attività di turismo ecologico o altre attività connesse alla tutela dell'ambiente;
- c) elaborare ed aggiornare, in sintonia con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti e con la Federazione Internazionale dei Movimenti di Agricoltura Organica (I.F.O.A.M.), norme e disciplinari relativi ad attività con metodo biologico e relativi metodi tecnici per essa autorizzati, svolgendo in forma indiretta e, quando necessario, diretta, attività di controllo della corretta osservanza nei vari processi di

produzione, conservazione, trasformazione e distribuzione, in particolare quando viene utilizzato il marchio dell'Associazione:

- d) promuovere ed organizzare attività di ricerca, divulgazione ed informazione riguardanti l'agricoltura biologica ed attività di sviluppo sostenibile;
- c) partecipare all'elaborazione ed attuazione delle politiche di sviluppo rurale che siano compatibili con l'ambiente e che assicurino un adeguato livello di vita alle popolazioni che vivono in ambito rurale e non, interessando tutti i soggetti coinvolti nella filiera;
- i) promuovere la diffusione del metodo di agricoltura biologica anche al di fuori del territorio regionale e nazionale, al fine di contribuire all'affermazione della sovranità alimentare, sviluppando attività a favore della cooperazione e solidarietà internazionale
- g) garantire l'applicazione del metodo di agricoltura biologica nell'ambito delle politiche volte alla definizione dello sviluppo economico, sociale ed ambientale sostenibile del Pianeta;
- h) realizzare attività di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari con requisiti qualitativi connessi ai criteri di tipicità, sostenibilità ambientale ed eticità;
- i) rappresentare le istanze politiche e tecniche dei propri associati e del mondo biologico.


Art. 5 - ATTIVITÀ

L'Associazione in sintonia anche con l'attività Federale dell'AIAB, svolge la propria attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

L'Associazione può svolgere sempre nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, oltre all'attività istituzionale anche ogni altra attività commerciale strumentale al raggiungimento degli scopi.

L'Associazione svolge, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività istituzionali:

- a) istituisce e registra uno o più marchi di garanzia sui prodotti e/o servizi provenienti dalle aziende che applicano le norme di cui al punto c) del precedente articolo, per tutelare la salute dei consumatori e la professionalità dei produttori e cura la gestione secondo l'apposito regolamento in forma autonoma o delegata;
- b) promuove e coordina, anche in collaborazione con altri soggetti: progetti, manifestazioni e iniziative politiche, socio-culturali, legali, legislative ed associative per l'affermazione dell'agricoltura biologica e la tutela dei propri associati;
- c) partecipa agli organismi ed enti regionali, nazionali ed internazionali aventi per oggetto la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica;
- d) realizza, anche in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici o privati, attività formative e di informazione professionale ed informazione per agricoltori, trasformatori, consumatori e tecnici;
- e) svolge attività di servizio fornendo direttamente e indirettamente assistenza e consulenza tecnica necessaria a praticare correttamente e convenientemente il metodo di agricoltura biologica, in particolare per il raggiungimento degli standard AIAB. Svolge altresì attività di assistenza e consulenza commerciale nella promozione e valorizzazione delle produzioni biologiche;
- f) promuove e diffonde il consumo di alimenti provenienti dall'agricoltura biologica nell'ambito di un'alimentazione sana e naturale, in particolare connessa alle tipicità produttive ed alimentari locali;
- g) esercita attività di controllo e certificazione in forma diretta o delegata relativamente all'utilizzo dei propri marchi;
- h) gestisce, anche in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici e privati, attività editoriale, anche periodica, per la divulgazione di argomenti inerenti le proprie attività;
- i) adotta e gestisce servizi diversi richiesti anche su incarico di amministrazioni pubbliche coerenti con le finalità statutarie.



L'Associazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione, può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziarie, compresa la stipula di mutui ipotecari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi inclusa la possibilità di assumere interessi, quote, partecipazioni anche azionarie, in forme associative e societarie aventi la stessa finalità o finalità affini alla propria.

Art. 6- SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche, giuridiche ed associazioni, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo Regionale domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle delibere degli organi sociali.

L'adesione si intende accettata, salvo delibera avversa e motivata del direttivo regionale entro 30 giorni dal ricevimento della quota sociale. Contro la delibera di diniego è ammesso ricorso presso il collegio dei Probiviri Regionale (o al Collegio Sindacale) che si esprime entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso. Ogni socio ha diritto di partecipare alla vita associativa senza alcuna limitazione con esclusione, pertanto, di qualsivoglia temporaneità della stessa. Gli associati hanno diritto a: concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione; approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario delle diverse articolazioni dell'Associazione; eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi organi. Gli associati sono tenuti:

- 1) ad osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
- 2) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi associativi;
- 3) a rimettere all'organo degli organismi di garanzia dell'associazione la risoluzione di eventuali controversie interne.
- 4) all'approvazione e alla modifica dello statuto e dei regolamenti. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

L'adesione può essere raccolta sia da qualsiasi Associazione Regionale AIAB sia direttamente dall'Associazione Nazionale e comunque sempre per conto dell'Associazione Regionale. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle delibere prese dagli organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

Chiunque effettua versamenti o donazioni nei confronti di AIAB Lombardia è considerato "Amico AIAB"; esso ha diritto, qualora lo richiedesse espressamente e pur non essendo socio, a ricevere informazioni circa le attività di AIAB.

Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci e associazioni aderenti avviene:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle delibere prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d) in caso di decesso del socio o di scioglimento dell'associazione;
- e) per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito;
- f) per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

Art. 7- CARATTERISTICHE DELL' ASSOCIAZIONE REGIONALE AIAB LOMBARDIA

- a) Affinché l'Associazione Regionale risulti regolarmente costituita ed aderente all'Associazione Nazionale, è necessaria la presenza di almeno trenta soci per l'anno in corso, che abbiano la residenza o la sede legale o l'attività prevalente nel territorio interessato, approvino in assemblea regolarmente convocata l'atto costitutivo e lo statuto regionale, e che l'Associazione sia in grado di dimostrare la capacità tecnica e professionale di garantire presenza sul territorio ed erogazione di servizi ai Soci, secondo i parametri minimi fissati dal Regolamento Interno Federale.
- b) Il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo devono essere annualmente approvati dall'Assemblea regionale;
- c) L'Associazione Regionale deve farsi carico in rapporto alla propria capacità contributiva dell'assunzione in quota parte delle coperture dei costi dell'Associazione Nazionale;
- d) L'Associazione Regionale deve svolgere le attività istituzionali di AIAB nella propria regione.

Art. 8- NO "IA DI ESCLUSIONE DA SOCIO

Di nona l'esclusione di un socio è deliberata dagli organi direttivi dell'Associazione Regionale AIAB, anche su segnalazione degli Organi Statutari federali, come prescritto dal Regolamento Interno Federale.

L'escluso può ricorrere in prima istanza al Collegio dei Probiviri Regionale o, in assenza di esso, al Collegio dei Probiviri Federale, che dovrà deliberare entro 30 giorni; qualora il contenzioso non sia risolvibile, potrà essere attivata la Clausola Arbitrale.

Nelle more del ricorso il socio è momentaneamente sospeso. Il socio sospeso è temporaneamente proibito nell'uso dei marchi AIAB. Tutte le comunicazioni relative a quanto sopra devono effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.

I marchi e simboli dell'associazione sono concessi esclusivamente ad associati; questi devono essere tempestivamente restituiti dal socio escluso e ne è inibito l'ulteriore utilizzo in caso di cessazione del vincolo associativo.

Art. 9- PATRIMONIO


Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) le quote di adesione dei soci;
- b) i proventi delle attività sociali;
- c) obblazioni, lasciti, contributi di enti pubblici o privati, eventuali contributi associativi supplementari ed ogni altro provento previsto dalle leggi vigenti.

Art. 10- BILANCIO

L'vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione sotto qualsiasi forma, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili od avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti per favorire lo sviluppo delle attività istituzionali statutariamente previste.

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine del quale il Consiglio Direttivo Regionale ha l'obbligo di redigere il rendiconto economico finanziario. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dal Consiglio Direttivo federale entro il 30 aprile dell'anno successivo; qualora vi siano cause di eccezionalità il termine di cui sopra può essere rinviato al 30 giugno. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione




economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

Art. II- ORGANI STATUTARI

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Consiglio Direttivo Regionale;
- c) il Presidente Regionale;
- d) il Collegio Sindacale o il Revisore dei conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.



Art. 12- L'ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale dei soci può essere ordinaria o straordinaria. Ad essa hanno diritto di voto i soci AIAB della regione in regola con il pagamento delle quote. L'Assemblea Regionale può essere preceduta da Assemblee Provinciali o territoriali o di settore (consumatori, produttori agricoli, trasformatori, tecnici), potendosi procedere in questo caso per delegati all'Assemblea Regionale.

Norme di convocazione dell'assemblea regionale:

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione Regionale o in caso di sua assenza dal Consiglio Direttivo Regionale, o mancanza di detta convocazione, dal Presidente Federale AIAB o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci o dal Collegio Sindacale Federale, con ordine del giorno motivato.

La convocazione deve essere trasmessa per conoscenza al Presidente Federale e deve effettuarsi con almeno 15 giorni di anticipo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della prima convocazione e della seconda con le seguenti modalità:

tramite affissione nella sede sociale o tramite posta elettronica o posta ordinaria.

Gli organi direttivi potranno a loro discrezione, ed in aggiunta alle modalità sopra descritte usare qualunque altra forma di pubblicità diretta per meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Lo svolgimento dell'Assemblea Regionale avviene secondo quanto previsto dal Regolamento Interno Federale.

Le delibere dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti con la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti, purché approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

Compiti dell'Assemblea Regionale:

1. eleggere ogni tre anni gli organi statuari tra cui il Presidente Regionale AIAB e almeno un Vicepresidente;
2. può eleggere un Presidente ad honorem per particolari meriti acquisiti nel campo della difesa ambientale e della promozione dell'agricoltura biologica. Per la validità della sua elezione occorre l'assenso della totalità dell'assemblea. La sua carica è puramente simbolica e non ha potere decisionale.
3. eleggere ogni tre anni i propri delegati al Congresso Federale ALA.B, secondo Regolamento Federale;
4. approvare annualmente il rendiconto economico-finanziario regionale;
5. approvare le linee programmatiche e la loro fattibilità regionale mutuandole dalle delibere federali o in aggiunta a queste;
6. deliberare gli eventuali compensi agli organi statuari, commissari o delegati. Nelle delibere che li riguardano gli interessati non hanno diritto di voto.

E' facoltà del Presidente Federale o del suo delegato, di presenziare alle Assemblee Regionali.

L'Assemblea Regionale straordinaria delibera con voto favorevole di SO% + 1 dei votanti, in materia di modificazioni statutarie. Nel caso di delibera in merito alla rinuncia dell'autonomia gestionale la maggioranza deve essere dei due terzi dei votanti.

Art. 13-IL CONSIGLIO DIRETTIVO

a) Il Consiglio Direttivo Regionale (CDR) è composto da 3 a 9 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea Regionale dei soci.

b) Convocazione del CDR:

il CDR è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno e può essere convocato anche su richiesta di almeno 2/5 dei consiglieri;

la convocazione deve essere fatta almeno sette giorni prima della riunione tramite convocazione telefonica, fax, posta elettronica, o posta ordinaria a seconda delle circostanze; le riunioni sono valide in prima convocazione quando interviene la maggioranza degli aventi diritto.

c) Il CDR resta in carica tre anni dalla nomina dell'Assemblea ed ha il compito di provvedere a tutti gli atti, comprese operazioni mobiliari ed immobiliari, necessari per lo svolgimento delle attività dell'Associazione sulla base delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea Regionale.

CDR spettano inoltre i seguenti compiti:

1. la cura dell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Regionale;
2. il compimento di tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione (statutaria e/o nominativa) siano riservate all'Assemblea;
3. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci;
4. la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro e di studio, avvalendosi di esperti, anche non soci, che affianchino l'operato del Consiglio stesso, in riferimento allo sviluppo di tematiche specifiche;
5. elaborare le linee programmatiche ed operative da sottoporre all'Assemblea Regionale;
6. deliberare su tutte le questioni urgenti sottoposte dal Presidente anche se di competenza della Assemblea Regionale; tale delibere dovranno essere convalidate dalla prima assemblea regionale successiva alla data di adozione;
approvare i regolamenti interni dell'Associazione ed il tariffario delle quote associative e dei servizi.

1.1- IL PRESIDENTE


Il Presidente dell'AIAB-Lombardia ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta legalmente ed amministra l'Associazione.

Le sue competenze possono essere delegate ai membri del CDR o ad altri a seguito di delibera del CDR stesso.

Il Presidente può essere revocato dall'Assemblea Regionale ed il CDR, anche su richiesta scritta di almeno la metà più uno dei componenti dei rispettivi organi statuari.

Il Consiglio Direttivo, qualora ravvisi nel comportamento del Presidente gravi mancanze rispetto ai doveri statutari o palesi interessi personali che ne facciano venire meno l'imparzialità nei confronti della struttura regionale ed i requisiti di eleggibilità, può approvare una mozione di sfiducia, che sarà presentata al Collegio dei Provvisori o al Collegio Sindacale per la decisione.

Se il Collegio dei Provvisori o il Collegio Sindacale ritiene fondata la mozione, provvederà a convocare entro sessanta giorni l'Assemblea Regionale, la quale procederà all'elezione di un nuovo Presidente e al rinnovo del Consiglio Direttivo.



Per le controversie riguardanti decisioni, atti e delibere precedenti l'approvazione del presente statuto il termine di 60 gg. decorre dall'approvazione del presente statuto.

Qualora la controversia non possa essere risolta in sede di Collegio Probiviri Federale e Collegio Probiviri o Sindacale Regionale le parti interessate sono obbligate a rimettere ad un Collegio Arbitrale la risoluzione delle controversie insorte nello svolgimento delle attività associative secondo le disposizioni sull'arbitrato di cui agli art. 806 Cod. proc. Civile

a) Il Collegio Arbitrale è competente anche a decidere su tutte le controversie che insorgessero tra singoli soci e l'Associazione Regionale nonché per le controversie relative ai rapporti sociali che sorgessero tra socio e socio.

b) Il Collegio Arbitrale è costituito da tre arbitri:

c) Il Collegio Arbitrale si riunisce entro 20 giorni dalla comunicazione della nomina di tutti i membri

d) Gli arbitri assegneranno alle parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche.

e) Qualora si tratti di decidere in merito alla sospensione di una Associazione Regionale, il Collegio Arbitrale, nella prima riunione, emana i provvedimenti provvisori (decidendo se revocare o meno il provvedimento di sospensione dell'Associazione Regionale).

Art 20 - RIFORMA GENERALE

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Regolamento Interno Federale, valendo comunque le norme del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile vigenti.

